

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA
IMPIEGO SOSTENIBILE DI FITOFARMACI DIRETTI AL CONTRASTO DELLE MALATTIE
DELLA VITE TRAMITE LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE APPLICAZIONI

tra

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO/ Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali con sede legale in Teramo (64100), Campus universitario di Coste Sant'Agostino - via R. Balzarini 1, C.F.: 92012890676, P. IVA n. 00898930672, qui di seguito denominata "Università/Facoltà", in persona _____, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, delegato alla stipula del presente atto, giusta delibera del Consiglio di Facoltà del 25 febbraio 2021

e

Regione Abruzzo con sede in Pescara C.F. 80003170661 in persona della Direttrice del Dipartimento DPD Agricoltura

PREMESSA

CONSIDERATO che presso l'Università opera la Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali;

CONSIDERATO che le Università sono un centro primario della didattica e della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche anche promuovendo forme di collaborazione con Amministrazioni Pubbliche e Istituti extra-universitari di ricerca finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca e della formazione;

CONSIDERATO che per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, l'Università/Facoltà stipula convenzioni in materia di studio, ricerca e servizi con Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento di attività di interesse comune, e con strutture produttive pubbliche e private; promuove e provvede alla formazione scientifica ed alla diffusione della cultura nei settori istituzionali; avvia e coordina e realizza progetti scientifici; promuove il trasferimento di conoscenze e delle tecnologie acquisite in campi interdisciplinari di interesse diffuso ed in settori industriali;

CONSIDERATO inoltre che la Facoltà opera prevalentemente nel settore della formazione e della ricerca, sia mediante interventi finanziati da risorse pubbliche, sia mediante attività private, non finanziate da risorse pubbliche ma riconosciute da enti ed istituzioni pubbliche;

CONSIDERATO che per la realizzazione dei propri fini istituzionali la Regione Abruzzo collabora con enti di ricerca nazionali ed internazionali, con università ed istituzioni europee, e stipula convenzioni in materia di studio, ricerca e servizi; provvede alla diffusione della cultura nei settori istituzionali, al fine di creare aree di eccellenza per la pubblica amministrazione centrale e locale, per l'assistenza tecnica e lo sviluppo economico e sociale dei territori;

CONSIDERATO l'interesse della Regione Abruzzo alla realizzazione di un progetto di ricerca finalizzato alla riduzione di impiego dei prodotti fitosanitari diretti al controllo delle principali avversità della vite tramite messa a punto di modalità sostenibili di esecuzione dei trattamenti

fitoiatrici, manifestato tramite una richiesta di collaborazione a tale progetto alla Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali dell'Università degli Studi di Teramo, pervenuta alla Facoltà in data 01/01/2021, mirata a verificare la disponibilità della Facoltà a redigere un protocollo di ricerca volto a introdurre tecniche migliorative nel settore della distribuzione dei fitofarmaci della vite;

CONSIDERATO che la Facoltà dispone di competenze in ambito di agricoltura sostenibile con particolare riferimento alla difesa della vite e svolge attività di ricerca in tale ambito;

RICONOSCIUTO il comune interesse della Facoltà e della Regione Abruzzo, a determinare congiuntamente in una convenzione i compiti e le responsabilità reciproche per la migliore realizzazione, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, delle attività che vengono esposte di seguito.

VISTO

- il progetto di ricerca (Allegato A della presente convenzione) della Facoltà di Bioscienze dell'Università di Teramo dal titolo: "Impiego sostenibile di fitofarmaci diretti al contrasto delle malattie della vite tramite la razionalizzazione delle applicazioni";
- l'interesse comune rispetto a tale ricerca e ai risultati attesi;
- l'interesse della Regione Abruzzo a contribuire a tale ricerca;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Contenuto della convenzione

Le premesse di cui sopra e gli articoli di seguito stabiliti, formano parte integrante e sostanziale del presente atto convenzionale, stipulato ai sensi delle norme vigenti.

ART. 2 Obiettivi della convenzione

In relazione a quanto indicato nelle premesse, la presente convenzione intende favorire le seguenti azioni di collaborazione tra la Facoltà di Bioscienze dell'Università di Teramo e la Regione Abruzzo:

- a) promuovere linee di ricerca mirate all'introduzione nella conduzione delle aziende viticole di nuove metodologie di esecuzione delle applicazioni fitoiatriche finalizzate ad una effettiva riduzione dell'impiego dei presidi chimici, e pertanto sostenibili sia dal punto di vista ambientale e sanitario, attesa la riduzione del rilascio di sostanze inquinanti, che economico, per gli indubbi vantaggi di cui si gioverebbero i viticoltori.
- b) collaborazione nella definizione di eventi formativi atti a diffondere i risultati ottenuti nell'ambito del progetto alle categorie economiche interessate, quali, a titolo esemplificativo, seminari, convegni, singole giornate di formazione, focus group.

ART. 3 Referente

Il referente della presente convenzione per l'Università/Facoltà è il _____,
per la Regione Abruzzo è _____ i.

ART. 4 Accesso alle strutture

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l'Università/Facoltà e la Regione Abruzzo si impegnano a consentire, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca e didattica, previa autorizzazione scritta dell'altra parte. L'autorizzazione all'accesso non implicherà la concessione dell'uso esclusivo di spazi o strutture.

ART. 5 Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed ha una durata di un anno, salvo eventuali proroghe concordate tra le parti, e potrà essere eventualmente rinnovata, in accordo tra le parti.

ART. 6 Compiti della Regione Abruzzo

- collaborazione alle operazioni di campo previste nel progetto, tramite i Centri Prova Regionali per il controllo funzionale e la taratura delle irroratrici, con particolare riferimento alla taratura delle macchine irroratrici utilizzate per le sperimentazioni previste;
- collaborazione con l'Università nelle attività legate alla valorizzazione e alla condivisione dei dati e delle informazioni ricavate dall'attuazione del progetto;
- produzione di materiale informativo (locandine, avvisi su quotidiani e riviste) sugli eventi di divulgazione dei risultati;
- individuazione delle sedi opportune dove svolgere gli eventi di divulgazione.

ART. 7 Compiti dell'Università

- collaborazione per l'attuazione del programma di ricerca descritto nell'Allegato A alla presente convenzione;
- redazione di una relazione finale dei risultati raggiunti nel progetto;
- collaborazione con la Regione nelle attività legate alla valorizzazione e alla condivisione dei dati e delle informazioni ricavate dall'attuazione del progetto.

ART. 8 Contributi

Il contributo che la Regione Abruzzo verserà all'Università per la realizzazione delle attività di cui all'art. 7 è stimato in euro 29.000,00 (euro ventinovemila).

La somma che la Regione Abruzzo verserà all'Università costituisce un contributo per la ricerca (ai sensi degli articoli n° 12 e 15 della Legge 241 del 7 agosto 1990).

I pagamenti devono quindi intendersi fuori dal campo di applicazione dell'IVA per mancanza del supporto di esercizio di impresa ex art. 1 e 4 DPR 633/72 e saranno erogati nel modo seguente:

- 50% entro trenta giorni dalla firma della presente convenzione;
- 50% entro trenta giorni dalla consegna della relazione finale di cui all'art. 7.

ART. 9 Disposizioni generali

Le parti garantiscono di attenersi alle disposizioni previste dal D.lgs n.81/2008 in materia di tutela alla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine si concorda che ogni datore di lavoro

deve provvedere alla sorveglianza sanitaria e medica dei propri lavoratori o assimilati attraverso i propri medici competenti e medici autorizzati.

I servizi di Prevenzione e Protezione ed i medici competenti delle due istituzioni potranno collaborare al fine di condividere tutte le informazioni necessarie relative alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o assimilati, titolari di rapporti di lavoro con una delle due istituzioni, i quali, per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, saranno ospiti presso le sedi dell'altra istituzione. I Servizi di Prevenzione e Protezione ed i medici competenti delle due istituzioni concorderanno, altresì, di comune intesa, gli eventuali adempimenti che si rendessero necessari in relazione al personale sopracitato.

Fermi restando i rispettivi oneri assicurativi, il personale delle parti, che si rechi presso la sede dell'altra parte, si atterrà alle norme generali di disciplina e sicurezza vigenti presso la parte ospitante. Ciascuna delle parti assicura un'adeguata copertura assicurativa per danni derivanti da terzi dalla conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività istituzionale dedotta nel presente accordo, nonché degli impianti e delle attrezzature utilizzate per l'attività dedotta nel presente accordo.

ART. 10 Trattamento dati personali

Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti e forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal predetto Regolamento, dei diritti e degli obblighi conseguenti e per le finalità di cui alle procedure connesse alla presente convenzione.

ART. 11 Definizione delle controversie

I contraenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente convenzione. Nel caso non fosse possibile raggiungere un accordo in questo modo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Teramo.

ART. 12 Registrazione e oneri fiscali

La presente convenzione viene redatta in duplice copia e sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa parte seconda del D.P.R. n. 131/1986.

Il presente atto viene redatto in duplice esemplare originale.

L'assolvimento dell'imposta di bollo è a carico di entrambe le parti: ognuna è responsabile esclusivamente per l'esemplare originale di propria competenza.

Per quanto riguarda la Facoltà di Bioscienze, l'imposta di bollo è da intendersi assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972 e del DM 17/06/2014, giusta autorizzazione del Ministero Finanze – Direzione Regionale delle Entrate per l'Abruzzo n. 4320 del 29/05/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Teramo,

PER

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO - Facoltà di Bioscienze e Tecnologie
Agroalimentari e Ambientali**

Firma

PER

Regione Abruzzo

Direttrice del Dipartimento DPD Agricoltura

Firma

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti nell'art. 8 della presente convenzione e di approvarli specificatamente.

Teramo,

PER

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO - Facoltà di Bioscienze e Tecnologie
Agroalimentari e Ambientali**

Firma

PER

Regione Abruzzo

Direttrice del Dipartimento DPD Agricoltura

Firma